

(Codice interno: 399136)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 28

**Interventi per la conservazione e valorizzazione della casa di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto promuove la conservazione della memoria della figura e dell'opera di Giacomo Matteotti come sindacalista, politico, amministratore locale e parlamentare assiduamente impegnato in difesa della libertà, della pace e della giustizia sociale.
2. La Regione del Veneto promuove la conservazione e la valorizzazione della Casa di Giacomo Matteotti con le sue pertinenze quale patrimonio storico culturale della democrazia, del ripudio di ogni dittatura e del sostegno alle classi sociali più povere e disagiate, valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

**Art. 2****Finanziamento.**

1. La Giunta regionale, atteso il riconoscimento come museo di interesse regionale della Casa nella quale visse Giacomo Matteotti a Fratta Polesine, disposto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" ed in coerenza con gli interventi operati dallo Stato con la legge 5 ottobre 2004, n. 255 "Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine", che ha trasformato la Casa in un museo aperto al pubblico, e con la legge 20 dicembre 2017, n. 213 "Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini", che l'ha elevata a monumento nazionale, al fine di contribuire a valorizzare uno dei luoghi di memoria che mantiene inalterate le tracce originarie della vita quotidiana di un protagonista della storia del Novecento, è autorizzata alla concessione di un contributo a favore del Comune di Fratta Polesine, cui spetta la gestione della Casa stessa con tutti gli oneri connessi.
2. Il contributo è finalizzato ad interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione della Casa di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine con le sue pertinenze, onde rendere funzionale l'accesso e la fruizione dell'immobile, nonché ad iniziative atte a promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Matteotti nel contesto storico provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

**Art. 3****Vincolo di fruizione pubblica.**

1. Il complesso per il quale è concesso il contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione, è vincolato, per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultimo provvedimento di concessione del contributo medesimo, al mantenimento in regime di fruizione pubblica nei termini di cui all'atto unilaterale d'obbligo prodotto dal Comune beneficiario del contributo.

**Art. 4****Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2019-2021, si provvede:
  - a) nell'esercizio 2019 con le risorse della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti";
  - b) in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del

bilancio di previsione 2019-2021, che vengono aumentate di pari importo; contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" sono ridotte di euro 5.000,00 in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ogni esercizio del triennio 2019-2021, si provvede con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, che vengono aumentate di pari importo; contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" sono ridotte di euro 30.000,00 in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021.

#### **Art. 5**

#### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 luglio 2019

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Finanziamento.

Art. 3 - Vincolo di fruizione pubblica.

Art. 4 - Norma finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 16 luglio 2019, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 aprile 2019, dove ha acquisito il n. 433 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Bartelle, Ruzzante e Guarda;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 giugno 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2019, n. 28.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge riguarda la casa dove ha vissuto a Fratta Polesine Giacomo Matteotti, sindacalista e uomo politico, portatore di valori di democrazia, di ripudio di ogni dittatura e di sostegno alle classi sociali più povere e disagiate.

Matteotti è stato simbolo e protagonista di lotte per la libertà, per la giustizia sociale: è nato in una delle zone più depresse del Paese, il Polesine la cui popolazione all'epoca, circa un secolo fa, era costituita da oltre il 60 per cento di braccianti. E' sufficiente questo dato per avere consapevolezza del contesto sociale in cui visse.

L'immobile è attualmente di proprietà dell'Accademia dei Concordi, che ne ha concesso l'uso perpetuo al Comune di Fratta Polesine, con tutti gli oneri connessi, attivi e passivi. È stato riconosciuto museo d'interesse regionale, ai sensi della legge 5 settembre 1984, n. 50. È stato poi oggetto di un radicale intervento di restauro, finanziato con legge statale 255/2004, che ha trasformato la casa in un museo aperto al pubblico, e la legge 20 dicembre 2017, n. 213, lo ha elevato a monumento nazionale.

Grazie a un finanziamento del MIUR, la casa è dotata di un sito web nel quale sono riprodotti tutti gli scritti di Matteotti, politici, giuridici e storici, i suoi discorsi parlamentari, gli scritti del fratello Matteo e della moglie Velia, la raccolta dei giornali di proprietà della casa, relativi al delitto e all'affare Matteotti, numerosi documenti storici sul Polesine, dall'800 fino all'alluvione del Po del 1951.

La casa è aperta al pubblico e registra un costante aumento di visitatori provenienti dal Veneto, ma anche da altre regioni e in qualche caso anche dall'estero. Ospita inoltre sempre più frequentemente manifestazioni pubbliche, conferenze, presentazione di libri, convegni, iniziative di istituti scolastici.

La sua gestione ricade interamente sul bilancio del piccolo Comune di Fratta Polesine, città che non raggiunge i 3.000 abitanti, ma nel cui territorio si trovano splendide ville: Villa Labia, Palazzo Campanari, Palazzo Dolfin, un museo archeologico nazionale, nonché il più bel monumento presente in Polesine, la splendida Villa Badoer, detta “la Badoera”, progettata da Andrea Palladio. Questo edificio, assieme alle ville palladiane del Veneto, è inserito dal 1996 nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.

Tutto ciò per evidenziare come tale contesto costituisca uno dei percorsi culturali e architettonici più belli del territorio polesano, che, arricchito dalla presenza di inestimabile valore, qual'è la casa natale di Matteotti, offre ulteriori opportunità sul piano turistico all'intera provincia. La realizzazione della casa museo non è soltanto un traguardo, ma al tempo stesso un punto di partenza. L'impegno per la sua futura gestione potrà consentire, da un lato, di ricordare la figura di Giacomo Matteotti; dall'altro, di offrire al visitatore un'ulteriore possibilità di approfondire momenti risalenti della nostra storia. L'indubbio valore storico e culturale fa sì che questa piccola casa costituisca un faro, un indiscusso riferimento per la nostra democrazia.

La presente proposta di legge è finalizzata a consentire principalmente la realizzazione di interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione della casa di Giacomo Matteotti, onde garantirne nel tempo funzionalità, accesso e completa fruizione. Tutti qui siamo consapevoli che un'opera pubblica è sì importante quando si realizza, ma lo è altrettanto quando l'Ente pubblico si pone nelle condizioni di garantire la sua funzionalità e quindi la sua manutenzione nel tempo.

Si è ritenuto opportuno inserire poi un vincolo di mantenimento, in regime di fruizione pubblica dell'immobile, mediante un atto unilaterale d'obbligo, prodotto dal Comune beneficiario del contributo.

Si vuole inoltre favorire la realizzazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza della figura e dell'opera nel contesto storico provinciale, regionale, nazionale e internazionale, e la Regione ne diventa tra i principali protagonisti.

Sandro Pertini, di cui giusto ieri ricorreva il 41esimo anniversario della sua elezione, il Presidente più amato, definì Matteotti: “Un martire d'avanguardia nella lotta democratica per l'affermazione della libertà e della giustizia”.

Io sono particolarmente soddisfatto, anche un po' emozionato e desidero esprimere tutta la mia gratitudine come Consigliere e come polesano per quanto il Consiglio regionale si appresta a votare.

Di questo mi sia consentito dapprima ringraziare l'Ufficio Legislativo per il supporto tecnico ricevuto, poi i Presidenti delle Commissioni che hanno seguito l'iter della legge, i colleghi Alberto Villanova e Alessandro Montagnoli e ovviamente tutti i Consiglieri che unitariamente hanno condiviso, sottoscritto e votato nelle Commissioni questo importante provvedimento.

Vi ringrazio.”.

### **3. Note agli articoli**

#### *Nota all'articolo 2*

Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 50/1984 è il seguente:

“Art. 7 - (Istituzione di nuovi musei di Enti locali)

Gli Enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'art. 19 può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) proprietà dell'immobile da adibire a museo;
- b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla Commissione di cui all'art. 20;
- c) nulla - osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al Presidente della Giunta regionale.

Copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta regionale.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione beni attività culturali e sport